



**COLLEGIO GEOMETRI
e GEOMETRI LAUREATI**
della Provincia di Verona

Prot. n. 587/2020/A

Verona, li 15 Aprile 2020

A TUTTI GLI ISCRITTI ALL'ALBO – LORO SEDI

Oggetto: Emergenza sanitaria *Coronavirus* (COVID-19)

Esercizio dell'attività professionale – Sintesi delle vigenti disposizioni da rispettare.

In questa situazione di emergenza sanitaria il Governo, nei vari D.P.C.M. promulgati, in particolare D.P.C.M. 11/03/2020, D.P.C.M. 22/03/2020 e ultimo D.P.C.M. 10/04/2020, indica non sospese le **attività professionali** in quanto le ritiene tra quelle attività di "servizio essenziale" come anche confermato nel predetto recente D.P.C.M. 10/04/2020, Allegato 3 – Codice ATECO 74 "Attività professionali, scientifiche e tecniche", in particolare per quanto riguarda l'attività di geometra Codice ATECO 71.12.30 "Attività tecniche svolte dai geometri". In ogni caso, la possibilità di svolgere le attività professionali **sono, nella realtà, pesantemente condizionate e limitate** dalle disposizioni dettate dallo stesso Governo e altresì dalla Regione Veneto, oltretutto in costante evoluzione.

Pertanto, si ritiene utile riportare in "pillole" le recenti e vigenti disposizioni, sia Governative (D.P.C.M. 10 aprile 2020) che Regionali (Ordinanza Presidente n. 40 del 13 aprile 2020), che possono interessare lo svolgimento delle attività professionali.

GOVERNO

D.P.C.M. 10 aprile 2020

ART. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

a) sono consentiti solo **gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative** o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e, in ogni caso, **è fatto divieto** a tutte le persone fisiche di **trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative**, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute e resta anche vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanza;

ii) In ordine alle **attività professionali** si raccomanda che:

a) sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;

b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;





**COLLEGIO GEOMETRI
e GEOMETRI LAUREATI**
della Provincia di Verona

- c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

Allegato 4 al DPCM 10 aprile 2020

Misure igienico-sanitarie:

- a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- c) evitare abbracci e strette di mano;
- d) mantenere, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
- e) praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
- g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.

Da ricordare: D.P.C.M. 11 aprile 2020

Art. 1 – Punto 7

In ordine alle attività produttive e alle **attività professionali** si raccomanda che:

- a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- c) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
- d) assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.





**COLLEGIO GEOMETRI
e GEOMETRI LAUREATI**
della Provincia di Verona

REGIONE VENETO

**Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 40 del 13 aprile 2020
(BUR n. 50 del 13/04/2020)**

1. Sono confermate e comunque adottate le seguenti misure:

c) negli **spostamenti all'esterno della proprietà privata** devono essere utilizzati **mascherine** o ogni altro idoneo dispositivo per la copertura di naso e bocca, nonché **guanti o gel o altra soluzione igienizzante**, fatte salve le disposizioni specifiche di cui alle lettere k), m) e n) e al punto 2) relative al trasporto pubblico locale;

d) le **uscite** devono essere **esclusivamente individuali**,(omissis)....; deve essere rispettato in ogni caso il **distanziamento sociale di metri due**;

e) è vietata l'uscita di chi presenta temperatura corporea superiore a 37,5 gradi;

n) nell'attività bancaria, compresa quella esercitata da Poste Italiane spa, assicurativa, **degli studi professionali** e in ogni altro caso sia possibile, **laddove sia previsto l'accesso da parte di clienti e fornitori, l'accesso della clientela e dei fornitori deve essere programmata mediante appuntamento**; in ogni caso, **devono essere utilizzati** da operatori delle strutture e terzi **mascherine e guanti** e/o ogni altro dispositivo idoneo a garantire copertura di naso e bocca e l'igiene delle mani quali i prodotti igienizzanti; deve essere attuata la ricorrente ed efficace sanificazione dei locali;

Nota di carattere generale

In relazione alle succitate disposizioni di legge (**la cui efficacia, ad oggi, ha validità fino al 3 maggio 2020**), l'esercizio dell'attività, all'interno e fuori dalla propria sede professionale, deve avvenire nel rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie dettate dalle disposizioni ministeriali e regionali in ambito COVID-19 (quelle più restrittive) che in particolare impongono l'uso dei dispositivi individuali (ad es. mascherine e guanti) e il **distanziamento sociale di metri due**. L'attività professionale che necessita anche dello **spostamento in altro Comune** – che per buona norma deve avvenire **singolarmente** con la propria autovettura – può avvenire ed esercitarsi per **comprovate esigenze lavorative** e, in tal caso, è necessario attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Ministero dell'Interno compilando correttamente il **modulo di autodichiarazione**, in cui vanno chiaramente riportati tutti gli elementi, riferimenti e motivazioni indispensabili al fine di **comprovare la reale e veritiera "esigenza lavorativa"**; tutto ciò in modo che, in caso di controllo, l'Operatore di Polizia possa verificare la **veridicità** della dichiarazione stessa.

In ogni caso, in questo particolare e difficile momento, risulta necessario assumere comportamenti responsabili in quanto deve prevalere (sempre) il bene della salute personale, dei propri familiari e dell'intera collettività.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE - f.to **Geom. Fiorenzo Furlani**

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3,
comma 2, del Decreto Legislativo n. 39/1993)

